

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Introduzione e linee guida

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Principi

Art. 4 – Definizioni

TITOLO II – ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 5 – Soglie

TITOLO III – METODI DI CALCOLO E POTERI

Art. 6 - Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

Art. 7 - Poteri autorizzativi e figure competenti

TITOLO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 8 – Procedure di gara nazionale

Art. 9 – Procedure negoziali

Art. 10 – Affidamenti diretti

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

Art. 12 – Rendicontazione periodica

TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti

TITOLO VI – INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI

Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

TITOLO VII – CLAUSOLE FINALI

Art. 15 – Adeguamento alla normativa

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 17 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Introduzione e linee guida

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* - di seguito denominato “Codice”), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
2. Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le Linee Guida A.N.AC. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 fino all'emanazione del “Regolamento unico di attuazione” di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.
3. L'acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie potrà essere effettuata anche tramite centrali di committenza (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, ecc.).
4. Il Regolamento deve essere improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:
 - assicurare un'adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi;
 - assicurare l'imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
 - assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario e l'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.
5. Partendo dall'opportunità offerta dal legislatore, CON.AMI ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre **un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie** (che sono pari a 214.000 Euro per servizi e forniture e 5.350.000,00 Euro per lavori).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di CON.AMI finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia.

Art. 3 – Principi

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di economicità, comportante l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività, comportante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza, comportante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) principio di trasparenza e pubblicità, comportante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) principio di proporzionalità, comportante l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) principio di rotazione, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto, come anche previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, in vigore fino all'emanazione del *“Regolamento unico di attuazione”* di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle azioni amministrative.

3. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

4. Nel rispetto dei principi di cui sopra e per le specifiche finalità del presente Regolamento, non sono considerabili frazionamenti: l'assunzione di lavori, o parte di essi, in amministrazione diretta, ovvero con materiali e mezzi propri di CON.AMI, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio di CON.AMI, o eventualmente assunto per l'occasione.

5. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.

6. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

7. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento.

8. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

9. Stante quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione", in adempimento dell'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui D.Lgs. 50/2016 svolte da CON.AMI sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Come indicato all'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 CON.AMI non è obbligata a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016.

CON.AMI, in ragione del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, ha attivato un percorso per l'espletamento delle gare attraverso piattaforma telematica.

Art. 4 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:

- *Codice*: Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Impresa* (CON.AMI): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
- *Elenchi di operatori*: elenco di fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- *Indagine di mercato*: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere noto prima dell'indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.
- *Procedura aperta*: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- *Procedura ristretta*: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- *Procedura negoziata*: procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

TITOLO II

ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 5 – Soglie

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

Euro 214.000,00	per gli appalti di forniture e di servizi
Euro 5.350.000,00	per gli appalti di lavori

2. CON.AMI, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperienza delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

Importi	Forniture e Servizi	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G.	NO
da 40.000,00 a importi inferiori a 214.000,00 Euro	Affidamento Diretto previa valutazione di preventivi richiesti ad almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	D.G. fino a Euro 100.000,00 e C.d.A. per importi superiori	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 214.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Importi	Lavori	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G.	NO
da 40.000,00 a importi inferiori a 150.000,00 Euro	Affidamento Diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi	D.G. fino a Euro 100.000,00 e C. d. A. per importi superiori	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 150.000,00 a importi inferiori a 350.000,00 Euro	Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 - previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	C. d. A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 350.000,00 Euro a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro	Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 - previa consultazione, ove	C.d.A.	SI se affidamento

	esistenti, di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici		in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.350.000,00 Euro	Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 5.350.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Importi	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G.	NO
da 40.000,00 a importi inferiori a 100.000,00 Euro	Affidamento Diretto previa valutazione di preventivi richiesti ad almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	D.G.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Da 100.000,00 a importi inferiori a 214.000,00 Euro	Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 214.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

TITOLO III

METODO DI CALCOLO E POTERI

Art. 6 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da CON.AMI sulla base della previsione massima di spesa, al netto dell'IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

Art. 7 – Poteri autorizzativi e figure competenti

1. I soggetti competenti ad autorizzare l'avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono di seguito specificati:

Procedure per contratti il cui valore stimato netto è superiore a Euro 100.000,00	Organo Societario: Consiglio di Amm.ne
Procedure per contratti il cui valore stimato netto è pari o inferiore a Euro 100.000,00	Direttore Generale

E' fatta salva la possibilità di specifica delega per circostanze e motivazioni particolari o speciali.

2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee Guida A.N.AC. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore. Come poi previsto dal comma 9 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, CON.AMI potrà istituire una struttura stabile a supporto del RUP.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, le funzioni di RUP sono attribuite, salvo diversa e specifica determinazione, al Direttore Generale.

4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.

5. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice come previsto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016. I criteri di scelta dei commissari di gara sono indicati nelle Linee Guida n. 5 di A.N.AC approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.

6. In particolare, fino all'entrata in vigore dell'obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i membri della Commissione giudicatrice tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'A.N.AC. di cui al comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i membri potranno essere nominati internamente, ove ne sussistano i presupposti.

TITOLO IV

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 8 – Procedure di gara nazionale

1. Le procedure di gara nazionale si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 100.000,00 per servizi e forniture in materia di architettura e ingegneria, a Euro 214.000,00 per servizi e forniture in genere e a Euro 1.000.000,00 per i lavori.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste.

3. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

4. Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61 e 62, in base alla modalità di indizione prescelta nonché 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Procedure negoziali

1. Salvo l'affidamento diretto previsto dal successivo articolo 10, per le procedure sotto le soglie europee relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza.

2. Per gli affidamenti di lavori di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di

un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione degli operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da CON.AMI, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ecc..

3. La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, applicabile alle casistiche di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016, è effettuata mediante pec o mediante piattaforma telematica, e deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile del procedimento;
- j) la previsione dell'esclusione automatica prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto.

4. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Affidamento diretto

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. In caso di acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del contraente e l'importo di acquisto, si può procedere con un provvedimento di acquisto che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo dell'operatore economico, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

2. E' inoltre possibile procedere con affidamento diretto per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro per i lavori; i lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

3. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (214.000,00 Euro) è possibile procedere con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

5. La richiesta dei preventivi può essere svolta via pec o tramite piattaforma telematica.

6. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da CON.AMI e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica di CON.AMI.

7. Gli esiti degli affidamenti diretti sono pubblicati ai sensi della normativa vigente e nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

10. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall'importo e fermo restando quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- o) affari notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
- q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc.

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 CON.AMI procede all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.
5. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 12 – Rendicontazione periodica

Il Direttore Generale è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le spese effettuate e le gare pubbliche autorizzate ai sensi del vigente Regolamento.

TITOLO V

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti

1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell'esecuzione, contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermi restando i principi di cui all'art.

2 del presente Regolamento e la tutela dell'interesse di CON.AMI in termini di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali.

TITOLO VI

INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI

Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

1. Gli operatori economici da invitare, per i lavori, alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e gli operatori economici da invitare, per i servizi e forniture, a presentare preventivi ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici.
2. L'avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con CON.AMI. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato CON.AMI si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
3. L'avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo, riferito ai lavori di cui alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. L'avviso è altresì pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo, riferito ai servizi e forniture di cui all'art. art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 7 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Adeguamento alla Normativa

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento.
2. In caso di modifica, introdotta dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al potere di spesa del Direttore Generale, i valori dei poteri di spesa indicati nel presente Regolamento saranno automaticamente allineati.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per ogni procedura di selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, CON.AMI è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
2. Ove previsto dalla legge, CON.AMI provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e della successiva pubblicazione.